



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## L'ignoranza della legge penale

11 Giugno 2016 | Autore: Edizioni Simone

*L'ignoranza della legge penale non esclude la colpevolezza: giurisprudenza rilevante.*

L'errore che cade sul **precetto penale** non esclude la punibilità. Sulla scorta del principio fissato nell'art. 5 c.p., per il quale nessuno può invocare a propria scusa l'**ignoranza della legge penale**, andrà in tali casi affermata la responsabilità penale dell'agente. Tuttavia a mitigare la rigidità del brocardo ignorantia legis non excusat è intervenuta la **Corte costituzionale** con la sentenza n. 364 del 23 marzo 1988, secondo la quale anche l'ignoranza della legge penale, se incolpevole

a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito.

L'art. 5 c.p. si ispira alla regola *error vel ignorantia legis non excusat*, alla regola cioè della inescusabilità assoluta dell'errore di diritto. Questo, infatti, non priva il soggetto della consapevolezza della azione che va compiendo. L'**errore sul fatto** determina una errata percezione della realtà per cui esclude il dolo: non può certo dirsi che voleva recidere un uomo il soggetto che spara verso un oggetto credendolo erroneamente un animale.

Nel caso di **errore sul precetto**, invece, il soggetto è ben consapevole della azione che va compiendo solo che ne ignora la illiceità penale, per cui coscienza e volontà della azione e quindi il dolo non sono esclusi.

A fondamento della regola si ponevano le seguenti considerazioni: innanzitutto la presunzione di conoscenza delle leggi e poi fondamentali esigenze di certezza e di efficienza del sistema penale. Si notava infatti che a ragionare diversamente si perveniva alla aberrante conclusione che chi più ignora più è scusato e che il giudice sarebbe stato costretto ad indagare volta per volta se il reo conoscesse o meno la norma penale.

Considerazioni queste senz'altro giuste in un ordinamento che ha poche leggi penali ma che si riduce a mera finzione in un ordinamento ipertrofico e caotico come il nostro; considerazioni giuste in un ordinamento che si limiti a criminalizzare fatti già accompagnati da una preesistente riprovazione sociale per cui il soggetto, se pure non conosce la norma, si rende conto della antisocialità della sua azione ma non in un ordinamento come il nostro che accanto ai cd. delitti naturali presenta molti casi di delitti di pura creazione legislativa che incriminano azioni che non sono sentite come antisociali dalla coscienza comune.

La **dottrina**, allo scopo di superare tali inconvenienti, richiedeva come elemento

per il giudizio di colpevolezza la coscienza della antisocialità del fatto. Correttivo questo che non può funzionare per i reati di pura creazione legislativa, sprovvisti di una preesistente valutazione negativa a livello sociale, per i quali la coscienza della antisocialità della azione finisce con il coincidere con la conoscenza della norma.

Di tale situazione si era resa conto la **giurisprudenza** che con riferimento alle contravvenzioni, illeciti per lo più di pura creazione legislativa riconosceva efficacia scusante alla cd. buona fede, cioè alla erronea convinzione della liceità del comportamento quando il soggetto fosse stato indotto in errore da fatti positivi come ad esempio un parere della Pubblica Amministrazione.

Sulla spinta della dottrina e della giurisprudenza la **Corte Costituzionale** è intervenuta con la **sentenza 364/1988** affermando il principio secondo cui **l'errore sul precetto scusa quando è inevitabile**. La sentenza ha infranto il dogma della inescusabilità assoluta dell'ignorantia legis e ha accolto la più lata interpretazione in chiave garantistica del principio di personalità della responsabilità penale.

La portata della sentenza tuttavia si coglie più sul piano dei principi che delle applicazioni pratiche. Anzi tutto essa vale solo per i reati di pura creazione legislativa poiché per i delitti naturali soccorre la coscienza dell'antisocialità del fatto a prescindere dalla conoscenza o meno della norma.

In secondo luogo occorre verificare quando la ignoranza è **inevitabile**. Tale non può dirsi certo l'ignoranza colposa, dovuta cioè a difetto di informazione del soggetto, perché essa è sicuramente evitabile; anzi il soggetto, in ossequio ai doveri inderogabili di solidarietà sociale, è tenuto ad evitarla per cui quando intraprende una attività deve informarsi delle norme che la regolano.

L'ignoranza è, invece, inevitabile quando è dovuta a **caso fortuito** o **forza maggiore**, quando cioè ricorre una impossibilità oggettiva ed invincibile di conoscenza o quando ricorre un errore scusabile (es. errore delle fonti o errato

parere di fonti qualificate). In questi casi infatti il soggetto non ha possibilità alcuna di rendersi conto della illiceità della sua azione per cui il fatto non gli è attribuibile psicologicamente; il soggetto non può essere punito e quindi sottoposto a trattamento rieducativo perché manca la **rimproverabilità**.

Ad avviso della **Cassazione**, l'esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo.

Ne consegue che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dall'intervento, con l'espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia (Cass. 23-2-2011, n. 6991).

Si è, altresì, escluso che possa invocarsi l'ignoranza della legge penale ex art. 5 cod. pen. — alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale — da parte di chi, professionalmente inserito in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale, non si uniformi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili a ragione dell'attività professionale svolta (Cass. 14-5-2004, n. 22813). Per converso, per il cittadino comune, l'ignorantia legis è scusabile allorché egli abbia assolto il dovere di conoscenza con l'ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga (Cass. 9-6-2004, n. 25912).

Più di recente, e nel medesimo senso, si è affermato che l'**inevitabilità dell'errore sulla legge penale** non si configura quando l'agente svolge una

